



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

[C. Cost. sentenza 8 febbraio 2017 \(dep. 26 maggio 2017\) nr. 122, Pres. Grossi, Rel. Modugno.](#)

Ordinamento penitenziario – Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione – Invio e ricezione di libri e riviste – Limitazioni imposte dall'amministrazione penitenziaria in base a circolari ministeriali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 2 quater, lettere a) e c) della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

[C. Cost. sentenza 12 aprile 2017 \(dep. 22 maggio 2017\) nr. 120, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi.](#)

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti – Divieto di prevalenza della diminuzione della seminfermità di mente, prevista dall'art. 89 c.p., sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p. – Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

C. Cost. sentenza 12 aprile 2017 (dep. 26 maggio 2017) n. 127, Pres. Grossi, Rel. Zanon.

Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge 28 aprile 2014 n. 67 – Denunciata esclusione dei reati punibili con la sola pena della multa e dell'ammenda previsti dal codice penale (in particolare del reato di cui all'art. 392 c.p.) – Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse – Infondatezza – Inammissibilità.

La Corte 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 8 del 2016, sollevate in riferimento agli artt. 25 secondo comma, 76 e 77, dal Tribunale ordinario di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del l. lgs. n. 8 del 2016, sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

3. Sezioni Unite.

Informazione provvisoria

S.U. Sent. del 18 maggio 2017, Rel. Lapalorcia, imp. (*omissis*).

Esecuzione – Continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili – Determinazione pena – Limiti applicabili.

(Art. 81 c.p.; art. 671 c.p.p., art. 187 disp. att. cod. proc. pen.).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione al quesito di diritto:

“Se il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena sia tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena irrogata per la violazione più grave, ai sensi dell’art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., oppure debba applicare solo il diverso criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene irrogate con ciascuna decisione irrevocabile”, hanno affermato che il giudice della esecuzione è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave.

L’ordinanza di rimessione è già stata pubblicata nella Newsletter n. 21.

Informazione provvisoria

S.U. Sent. del 18 maggio 2017, Rel. Savani, imp. (omissis).

Reati contro la persona - Reati informatici - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Soggetto attivo del reato - Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Osservanza delle prescrizioni imposte dal titolare del sistema per l’accesso - Perseguimento di scopi e finalità difformi rispetto a quelli per cui è stato facoltizzato l’accesso.

(Art. 615-ter c.p.; art. 335 c.p.p.; artt. 110 e 110-bis disp. att. cod. proc. pen.)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione al quesito di diritto:

“Se integri il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: RE.GE.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”, hanno dato risposta affermativa.

L’ordinanza di rimessione è già stata pubblicata nella Newsletter n. 23.

Informazione provvisoria

S.U. Sent. del 18 maggio 2017, Rel. Rocchi, imp. (omissis).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Restituzione nel termine - Valutazione tempestività della richiesta - Modalità di presentazione dell'istanza - Inoltro a mezzo posta.

(Artt. 175, comma 2-*bis*, 582 e 583 c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione al quesito di diritto:

*“Se, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, debba far riferimento alla data di spedizione o a quella di ricezione dell'atto”*, hanno affermato che il giudice deve fare riferimento alla data della spedizione della richiesta.

L'ordinanza di rimessione è già stata pubblicata nella Newsletter n. 22.

QUESTIONI PENDENTI

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II, sent. 9-31 maggio 2017, n. 27392, Pres. Diotallevi, Rel. Gallo.](#)

Oblazione - In genere - Oblazione speciale *ex art. 162bis* c.p. - Importo dovuto erroneamente fissato secondo le modalità dell'oblazione ordinaria - Rideterminazione della pena - Giudice competente - Individuazione.

In tema di oblazione, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto per l'oblazione speciale di cui all'art. 162*bis* c.p. sia stato erroneamente fissato secondo le modalità dell'oblazione ordinaria, la Corte di Cassazione non può, neppure a seguito del ricorso del Pubblico Ministero, rideterminare la somma, poiché per



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

l'applicazione dell'art. 162*bis* citato è necessario svolgere l'accertamento circa la sussistenza delle molteplici condizioni stabilite dalla norma, demandato soltanto al giudice di merito.

[Sez. I sent. 9 febbraio 2017 – 22 maggio 2017 n. 25475, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.](#)

Recidiva – Previsione di cui all'art. 99 V comma c.p. – Esigenza di concreto accertamento in ordine alla rilevanza del fatto – Criteri di riferimento.

In tema di recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma quinto c.p. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) c.p.p., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

[Sez. I sent. 9 febbraio 2017 – 22 maggio 2017 n. 25476, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.](#)

Sanzioni accessorie – Reato continuato – Individuazione della pena principale.

In caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve fare riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (che, ai sensi dell'art. 29 c.p. è perpetua quando la condanna è per un tempo non inferiore a cinque anni ed è di cinque anni quando la condanna è per un tempo non inferiore a tre anni) non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave.

B. Diritto penale - parte speciale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Sez. I sent. 6 aprile 2017 – 26 maggio 2017 n. 26447, Pres. Bruno, Rel. Caputo.

Circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 bis c.p. –Requisiti.

La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 bis c.p. si articola e sviluppa su un duplice piano. Soggetto passivo del reato aggravato è il soggetto pubblico o quello privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio. Sul piano oggettivo, viene in rilievo una specifica connotazione della *res* sottratta: essa deve essere parte, ossia componente dell'infrastruttura (non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie circostanziale un collegamento tra l'una e l'altra derivante da circostanze occasionali, la quale – a sua volta – deve essere funzionale (“destinata” nella locuzione legislativa) all'erogazione del servizio pubblico, laddove proprio tale nesso funzionale giustifica, sul terreno dell'offensività, l'aggravamento sanzionatorio del fatto lesivo.

Sez. V sent. 26 settembre 2016 – 23 maggio 2017 n. 25518, Pres. Bruno, Rel. Pezzullo.

Diffamazione – Diritto di critica – Rispetto della verità – Particolare connotazione in tema di critica politica.

In tema di diffamazione, certamente anche nell'esercizio del diritto di critica una base fattuale deve esistere, posto che non si può criticare un altro attribuendogli una condotta che in realtà non ha tenuto: ciò non toglie che anche nel riferire il fatto quale presupposto della critica, il criticante possa già connotare quel fatto di caratteri – positivi o negativi – che, pur non scalfendolo nella sua materialità, valgono a caratterizzarlo presso i destinatari della comunicazione, in un senso o nell'altro. In particolare, nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo necessariamente affievolito, rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva e vista la sua natura congetturale, non può per definizione pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

[Sez. V sent. 6 aprile 2017 – 24 maggio 2017 n. 25948, Pres. Bruno, Rel. Riccardi.](#)

Falso in scritte private – Conseguenze delle modifiche legislative.

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p., da parte del d. lgs, n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero di utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritte private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

[Sez. V sent. 3 aprile 2017 – 17 maggio 2017 n. 24489, Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia.](#)

Furto in appartamento – Reato complesso – Esigenza di accertare il nesso finalistico tra ingresso nell'edificio e impossessamento della cosa mobile.

Il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. ha natura di reato complesso, composto dall'unione di furto e violazione di domicilio. Ciò impone che, ai fini della verifica circa l'integrazione o meno del delitto in questione, occorre dapprima verificare se vi sia stata violazione di domicilio e, quindi, riscontrare un collegamento finalistico tra l'ingresso nel luogo di privata dimora e l'impossessamento della cosa mobile.

[Sez. I sent. 29 marzo 2017 – 25 maggio 2017 n. 26339, Pres. Novik, Rel. Bonito.](#)

Getto pericoloso o emissioni moleste - Elemento materiale – Insussistenza in caso di rispetto di limiti normativamente imposti.

Il reato di cui all'art. 674 non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento.

[Sez. II, sent. 26 aprile-31 maggio 2017, n. 27386, Pres. Davigo, Rel. De Santis.](#)

Insolvenza fraudolenta - In genere - Sussistenza del reato - Prova della condizione di insolvenza dell'agente - Criteri di accertamento.

In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente al momento dell'assunzione dell'obbligazione può essere legittimamente desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, mediante legittima inferenza da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, che consentono di inferire che fin dal momento della stipula del contratto fosse maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti.

[Sez. II, sent. 17 febbraio-31 maggio 2017, n. 27376, Pres. Cammino, Rel. Beltrani.](#)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Elementi distintivi tra i due reati.

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi richiede, per la sua configurabilità, la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, laddove per l'integrazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è sufficiente la mera imitazione del marchio, anche non registrato, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente. Infatti, il reato di cui all'art. 474 c.p. si riferisce ai prodotti recanti marchi contraffatti, per tali dovendo intendersi i segni distintivi delle ditte produttrici, mentre il diverso reato di cui all'art. 517 c.p. è posto a tutela dell'ordine economico e punisce la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno o di opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. (Nel caso di specie è stata ritenuta la sussistenza del reato *ex art.* 474 c.p. in considerazione della sostanziale identità del “logo” riprodotto rispetto a quello originale).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

[Sez. IV, sent. 11 maggio 2017 – 23 maggio 2017, n. 26276, Pres. Romis, Rel. Serrao.](#)

Omicidio colposo – decesso di un detenuto internato in istituto di pena – obbligo dei sanitari di sottoporre i detenuti a periodici e frequenti riscontri.

La previsione di cui all'art. 11, comma 6, della L. n. 354 del 1975 per la quale, nell'ambito dell'istituto di pena, il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta, non esonera il medesimo dal dovere altrettanto cogente di prestare assistenza sanitaria ai detenuti, nel corso della loro permanenza nell'istituto, con *periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati*, a mente della seconda parte del comma 5 del medesimo articolo, con ciò individuandosi un obbligo di controllo delle condizioni sanitarie generali dei detenuti che non può essere limitato al controllo iniziale (pure previsto dalla prima parte del comma 5), dovendo essere periodico, e che non può intendersi regolato secondo una periodicità annuale, dovendo essere frequente (ossia quantomeno mensile, se non settimanale), indipendentemente dalla richiesta degli interessati, da attuare in relazione alle peculiarità del caso concreto. (*Fattispecie in cui la Corte ha annullato una sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dal GUP del Tribunale di Roma, per il reato di omicidio colposo di un detenuto contestato a diversi sanitari della Casa Circondariale di Rebibbia NC; sentenza emessa sulla base della considerazione che il detenuto non aveva richiesto di essere visitato al personale sanitario*).

[Sez. VI Pen., Sent. n. 24557 del 30 marzo 2017 \(dep. 17 maggio 2017\), Pres. Conti, Rel. Petruzzellis, imp. \(omissis\).](#)

Frode in processo penale e depistaggio - Natura - Reato proprio - Qualifica soggettiva - Preesistenza alle indagini - Sussistenza - Condotta - Rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume violato - Necessità.

(artt. 3 e 27 Cost.; Artt. 360, 371-bis e 375 c.p.).

Il reato di frode in processo penale e depistaggio, previsto dall'art. 375 c.p., si configura come reato proprio del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica sia preesistente alle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

indagini e la cui attività sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, dovendo essere la condotta finalizzata all'alterazione dei dati, oggetto dell'indagine o del processo penale, da acquisire o dei quali il pubblico ufficiale sia venuto a conoscenza nell'esercizio della funzione.

[Sez. II, sent. 9-23 maggio 2017, n. 25737, Pres. Diotallevi, Rel. Aielli.](#)

Truffa - In genere - Sussistenza del reato - Mancanza di diligenza da parte della persona offesa - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (*Fattispecie relativa ad un tentativo di truffa posto in essere dall'imputato, fermato dalla polizia mentre stava per consegnare al compratore uno zainetto contenente solo le confezioni di prodotti elettronici riempite con del sale*).

[Sez. III, sentenza 30 marzo – 18 maggio 2017 n. 24591 – Pres. Savani – Rel. Andreazza.](#)

Violazione di sigilli – Art. 349 c.p. – Elemento psicologico - Agevolazione colposa della violazione di sigilli – Art. 350 c.p. – Differenze.

Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 c. 2 c.p., nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 c.p., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode.

C. Leggi speciali.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

[Sez. I, sent. 25 novembre-18 maggio 2017, n. 24840, Pres. Vecchio, Rel. Mancuso.](#)

Armi - Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Operatività anche in caso di estinzione del reato per oblazione - Sussistenza - Casi di esclusione.

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca, prevista dall'art. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 c.p., è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quelli di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo.

[Sez. IV, sent. 27 aprile 2017 – 25 maggio 2017, n. 26276, Pres. Bianchi, Rel. Pezzella.](#)

Art. 186 Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza alcolica – Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Configurabilità – Sussistenza - Ragioni.

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis c.p. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo il giudizio di particolare tenuità incompatibile con la presenza di soglie di punibilità; tale giudizio deve essere espresso all'esito di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo messo in atto.

[Sez. III, sentenza 25 gennaio – 18 maggio 2017 n. 24577 – Pres. Savani – Rel. Renoldi.](#)

Legge stupefacenti – Art. 80 c. 2 D.p.r. 309/90 – Ingente quantità – Presupposti – Parametri.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ex art. 75 c. 1 *bis* D.p.r. 309/90, al fine di verificare la sussistenza della ingente quantità, di cui all'art. 80 C. II D.p.r. 309/90, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile. Da ciò deriva che, in assenza di qualunque indagine in ordine al principio attivo o ad altri elementi probatori indicativi di una elevata capacità drogante della sostanza stupefacente posta sul mercato, il mero dato ponderale non può essere assunto ad unico elemento sul quale fondare l'aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. 309/90 (*Sulla scorta del principio su riportato la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto relativo ad una detenzione di Kg. 450 di hashish, sulla quale non era stata eseguita alcuna consulenza tossicologico volta ad accertare il principio attivo*)

[Sez. I, sent. 21 ottobre-18 maggio 2017, n. 24838, Pres. Vecchio, Rel. Minchella.](#)

Misure di sicurezza - Confisca - Confisca ex art. 12-*sexies* del D.L. n. 306/1992 (Legge n. 356/1992) - Presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale - Ambito di operatività - Beni intestati al coniuge dello condannato - Sussistenza - Condizioni.

La presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione.

[Sez. III, sentenza 27 febbraio – 18 maggio 2017 n. 24579 – Pres. Amoresano – Rel. Renoldi.](#)

Sostituzione pena detentiva – Art. 58 L. 689/81 – Presupposti – Valutazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Il riferimento generico alla “illiceità generalizzata dell’imputato” non può giustificare il diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva dovendo, viceversa, il Giudice avere riguardo ai criteri stabiliti dall’art. 133 c.p. nonché a quanto previsto dagli artt. 58 c. 1 e 2 e 59 L. 689/81.

D. Diritto processuale.

[Sez. II, sent. 18-24 maggio 2017, n. 25772, Pres. Davigo, Rel. Pacilli.](#)

Difesa - Impedimento del difensore - Impedimento determinato da altro impegno professionale - Legittimo impedimento - Sussistenza - Condizioni.

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale il suo intervento nel diverso processo e rappresenti l'assenza in quel procedimento di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio.

[Sez. III, sentenza 15 marzo – 18 maggio 2017 n. 24589 – Pres. Amoresano – Rel. Mengoni.](#)

Efficacia extra penale del giudicato di assoluzione - formula perché il fatto non costituisce reato – Art. 652 c.p.p. – Presupposti.

La sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento è idonea a produrre gli effetti di giudicato indicato nell’art. 652 c.p.p. solo quando contenga, al di là delle formule utilizzate, un effettivo e positivo accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuirlo all’imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

nell'esercizio di una facoltà legittima. Tale effetto deve essere escluso sempre quando l'assoluzione sia stata determinata per l'insussistenza dell'elemento psicologico e, in ogni caso, anche quando, ai sensi dell'art. 530 c. 3 c.p.p., vi è il dubbio che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o perché vi è il dubbio sull'esistenza dell'esercizio di un diritto o di un adempimento di un dovere.

Sez. II, sent. 8-16 maggio 2017, n. 24130, Pres. Fiandanese, Rel. Ariolli.

Impugnazioni penali - Forme dell'impugnazione - Cd. "identificazione dell'atto di impugnazione" - Integrazione - Condizioni.

Affinché si integri la cd. "identificazione dell'atto di impugnazione", è necessario che l'atto di appello presentato dal difensore contenga la sottoscrizione della nomina apposta in calce e l'autenticazione del legale. In tal caso l'atto viene ritenuto di diretta derivazione dell'imputato, che, con la sottoscrizione della nomina, ne fa proprio il contenuto.

Sez. I sent. 7 febbraio 2017 – 25 maggio 2017 n. 26336, Pres. Novik, Rel. Siani.

Impugnazioni – Sentenza di condanna alla sola ammenda – Inappellabilità anche ove contenga statuizioni civili.

Le sentenze di condanna con le quali sia stata irrogata la sola pena dell'ammenda restano inappellabili, ex art. 593 comma 3 c.p.p., anche nell'ipotesi in cui contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che ciò dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

Sez. V sent. 27 aprile 2017 – 17 maggio 2017 n. 24492, Pres. Palla, Rel. Caputo.

Impugnazioni – Specificità dei motivi – Omesso esame di esplicite e puntuali censure – Carenza di motivazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Così come ribadito dalle Sezioni Unite, l'appello al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ove quindi il motivo di appello, anche in rapporto alla motivazione resa dalla sentenza di primo grado, risulti in linea con il requisito della specificità, l'eventuale omesso esame dello stesso determina un vizio di motivazioni ex art. 606 comma 1 lett. e).

[Sez. III, sentenza 1 luglio 2016 – 25 maggio 2017 n. 25961 – Pres. Fiale – Rel. Gentili.](#)

Lingua degli atti – Art. 109 c.p.p. – Minoranza linguistica – Traduzione degli atti – Presupposti.

Il cittadino italiano, appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, ha diritto a ricevere, tradotti nella sua lingua, a pena di nullità, gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla corrispondente richiesta dallo stesso avanzata all'autorità investita del procedimento.

[Sez. IV, sent. 27 aprile 2017 – 23 maggio 2017, n. 25548, Pres. Bianchi, Rel. Pezzella.](#)

Notifica della *vocatio in ius* effettuata non a mani proprie – In luogo diverso da quello presso il quale è stato eletto domicilio – Domicilio eletto presso il difensore di ufficio – Nullità assoluta ed insanabile – Ragioni – Carezza di rapporto fiduciario con il difensore.

Qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso il proprio difensore di ufficio, la notifica di una *vocatio in ius* effettuata in modo diverso dalle sue "mani proprie" presso il luogo di residenza anagrafica, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 comma primo c.p.p., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo, perché inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, stante la mancanza di un rapporto fiduciario che leghi l'imputato al difensore.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Sez. III, sentenza 7 febbraio – 18 maggio 2017 n. 24583 – Pres. Amoresano – Rel. Cerroni.

Parte civile – Art. 523 c. 2 c.p.p. – Omessa presentazione conclusioni scritte – Revoca tacita – Insussistenza – Presupposti.

La mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523 c. 2 c.p.p., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorché quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione della provvisoria o alla refusione delle spese.

(Il testo della sentenza non è, allo stato, disponibile in quanto i dati sono in fase di oscuramento)

[Sez. V sent. 8 marzo 2017 – 18 maggio 2017 n. 24772, Pres. Fumo, Rel. Morelli.](#)

Parte civile – Costituzione tramite sostituto del procuratore speciale – Inammissibilità.

Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (“*legitimatio ad causam*”) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 22545 del 28 marzo 2017 \(dep. 9 maggio 2017\), Pres. Paoloni, Rel. De Amicis, imp. \(omissis\).](#)

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Deducibilità in appello del diniego della richiesta di messa alla prova - Possibilità - Esclusione.

(Art. 168-bis c.p.; artt. 464-bis e 586 c.p.p.).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato non può dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

[Sez. III, sentenza 30 marzo – 18 maggio 2017 n. 24590 – Pres. Savani – Rel. Andreazza.](#)

Proscioglimento prima del dibattimento – Art. 469 c.p.p. – Impugnazione – inappellabilità.

La sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e, pertanto, è inappellabile anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

[Sez. I sent. 31 gennaio 2017 – 22 maggio 2017 n. 254694, Pres. Bonito, Rel. Siani.](#)

[Prove - Chiamata di correo - Valutazione frazionata – Attendibilità.](#)

Anche con riferimento alle chiamate di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta frazionabilità della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parte intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.

In tema di cd. valutazione frazionata, si veda altresì quanto ribadito dalla stessa I sezione nella parte motiva della successiva sent. 26328/2017

[Sez. I sent. 24 gennaio 2017 – 25 maggio 2017 n. 26328, Pres. Vecchio, Rel. Novik.](#)

Sentenza – Motivazione per *relationem* – Limiti di ammissibilità – Obbligo di rispondere a specifiche critiche contenute nell'atto di impugnazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Sussiste il vizio di motivazione sindacabile ex art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e) se il giudice del gravame si limiti a respingere specifiche censure proposte dall'appellante e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. La tecnica di redazione della motivazione della sentenza d'appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado non è pertanto illegittima, a condizione che il decidente dell'impugnazione non si sottragga, e dunque offra congrua risposta, alle specifiche censure mosse nel ricorso.

[Principio ribadito altresì da Cass. I 26333/2017, sulla scorta di quanto a suo tempo affermato da SS. UU. 919/2003, Gatto e \(prima ancora\) SS. UU. 21.06.2000, Primavera](#)

[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 18 maggio 2017 n. 24608 – Pres. Savani – Rel. Rosi.](#)

Sequestro Preventivo – Art. 325 c.p.p. - Ricorso per Cassazione – Ufficio requirente legittimato all'impugnazione.

La legittimazione all'impugnazione, ex art. 325 c.p.p., spetta unicamente all'Ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata e non all'Ufficio che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sentenza 2 aprile – 26 maggio 2017 n. 26567 – Pres. Di Tomassi – Rel. Novik.](#)

Concessione di benefici – Pericolosità sociale – Art. 4 bis Ord. Pen. – Permesso premio – Valutazione – Organo competente alla valutazione.

Ai fini della concessione di un permesso premio la devoluzione al Tribunale di sorveglianza dell'accertamento incidentale della collaborazione impossibile, ai sensi dell'art. 4 bis c. 1 bis Ord. pen., non investe la valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

costituente concorrente, ma autonoma condizione per la concessione dei benefici, che spetta al giudice di sorveglianza investito della richiesta del beneficio, al quale spetta, altresì, di svolgere l'indagine tramite il C.P.O.S.P. prevista dal c. 2 del medesimo art. 4 *bis*.

Sez. I, sent. 4-15 maggio 2017, n. 24104, Pres. Carcano, Rel. Rocchi.

Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - In genere - Provvedimento di unificazione di pene concorrenti - Scioglimento del cumulo - Legittimità - Ipotesi.

In presenza di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell'esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata "speciale", ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell'art. 4 *bis* L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo.

Sez. I, sentenza 3 maggio – 30 maggio 2017 n. 27074 – Pres. Di Tomassi – Rel. Bonito.

Udienza Tribunale di Sorveglianza – Legittimo impedimento del difensore – Sussistenza – Presupposti.

Nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell'art. 666 c.p.p. c. 3, richiamato dal primo comma dell'art. 678 c.p.p.

F. Misure di prevenzione.

Sez. II, sent. 9-31 maggio 2017, n. 27403, Pres. Diotallevi, Rel. Gallo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Misure di prevenzione patrimoniali - In genere - Onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni - Criteri.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione dell'esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Francesco Bartolini: ***LA NUOVA DISCIPLINA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E AI DELITTI DI FALSO I BILANCIO. Aggiornato con le nuove norme sulla corruzione nel settore privato (d. l.vo 15 marzo 2017 n. 38)*** La Tribuna

Mauro Barberis: ***NON C'E' SICUREZZA SENZA LIBERTA'. Il fallimento delle politiche antiterrorismo*** Il Mulino

Carlo Brusco: ***LA COLPA PENALE E CIVILE La colpa medica dopo la l. 8 marzo 2017 n. 24 (legge Gelli Bianco)*** Giuffrè



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Antonio Caiafa (a cura di): **MISURE DI PREVENZIONE E PROCEDURE CONCORSALE**
Dike Giuridica

Vania Contraffatto: **I REATI INFORMATICI** Key Editore

Vittorio Fanchiotti, Michela Miraglia (a cura di): **IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. CONTRIBUTI DI STUDIO** Giappichelli

Simone Lonati: **IL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA: ASPETTI PROBLEMATICI E SOLUZIONI INTERPRETATIVE** II Edizione Giappichelli

Vincenzo Pacileo: **IL RICICLAGGIO E REATI AFFINI** Key Editore

Michele Papa: **FANTASTIC VOYAGE Attraverso la specialità del diritto penale** Giappichelli

Dario Primo Triolo: **LA SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO** II Edizione Key Editore

Dario Primo Triolo: **I REATI CONTRO LA FAMIGLIA** II Edizione Key Editore



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

6. Incontri di studio e convegni.

Incontro: ***LE MISURE PATRIMONIALI criticità e prospettive di riforma*** (Camera Penale di Pescara, Camera Penale di Chieti “Carlo De Virgilis”)

Pescara, martedì 6 giugno 2017 ore 15, Aula Alessandrini – Palazzo di Giustizia

Evento: ***LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE TRA IL PM E IL GIUDICE PER L'ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE*** (Camera Penale di Nola “Giovanni Leone”)

Nola (NA), martedì 6 giugno 2017 ore 15.30, Aula Magna Università Parthenope

Seminario: ***LA VITTIMA DEL PROCESSO TRA VECCHI E NUOVI DIRITTI - I danni da attività processuale*** (Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux)

Modena, mercoledì 7 giugno 2017 ore 15, Camera di Commercio di Modena – Via Ganaceto 134

Evento: ***3° OPEN DAY DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE***

Rimini venerdì 9 giugno 2017 ore 16 – sabato 10 giugno ore 9.15, Palacongressi – Via della Fiera 23

Incontro: ***IL GIUDICE E LA LEGGE Il diritto tra norma e interpretazione*** (Alumni Università degli Studi di Milano)

Milano, venerdì 9 giugno 2017 ore 15, Università degli Studi di Milano – aula 201, via Festa del Perdono 3

Seminario: ***RICORSO PER CASSAZIONE NEL PROCESSO PENALE – TECNICHE DI REDAZIONE*** (Camera Penale “Eschilo” di Gela)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Gela (CL), sabato 10 giugno 2017 ore 9, Aula “Avv. Angelo Moscato” Palazzo di Giustizia

Incontro di studio: **LA CONFISCA DI SOMME DI DENARO** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta)

Torino, mercoledì 14 giugno 2017 ore 12.30, Maxi Aula 6 (ingresso 15)

Convegno: **ESPERIENZE E STILI PROFESSIONALI: spunti per una riflessione sulla professione forense** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia - Mestre mercoledì 14 giugno 2017 ore 15.30, Tribunale per i minorenni, P.le Gen. C. A. Dalla Chiesa

Incontro: **I DIRITTI UMANI TRA CORTE DI STRASBURGO E ORDINAMENTO ITALIANO** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, giovedì 15 giugno 2017 ore 15, Aula Magna Palazzo di Giustizia

Convegno: **LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA – Le novità della Legge “Gelli – Bianco”** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta Sezione di Cuneo)

Cuneo, venerdì 16 giugno 2017 ore 8.30, Sala San Giovanni

Incontro: **NE VALE LA “PENNA”? Responsabilità, rieducazione e riscatto del detenuto** (Camera Penale di Novara)

Novara, venerdì 16 giugno 2017 ore 14.30, Sala dell’Ordine degli Avvocati, via Azario 15



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 27 – 1 giugno 2017

Convegno: ***LE POSIZIONI DI GARANZIA Tra titolarità di diritto e di fatto*** (Camera Penale di Lucca)

Lucca, venerdì 16 giugno 2017 ore 15, Cappella Guinigi Centro Congressi San Francesco, P.zza San Francesco 19

Incontro: ***CAPACI E VIA D'AMELIO 25 ANNI DOPO Una riflessione sulla lotta alla mafia nel difficile equilibrio tra doppio binario e giusto processo*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 23 giugno 2017 ore 15, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro